



Documento di Ricerca n. 217

Conferma annuale dell'indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

Il presente documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 199 (Maggio 2016) e tiene conto delle modifiche apportate al D.Lgs. 39/2010 dal D.Lgs. 135/2016, nonché dell'entrata in vigore del Regolamento UE 537/2014 e dell'aggiornamento del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 260 intervenuta con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) del 31 luglio 2017.

Il presente documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore ai fini della conferma della propria indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, di cui all'art. 19 D.Lgs. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. 135/2016, in accordo con le disposizioni dell'art. 6, comma 2, lett. a), Regolamento UE 537/2014 .

Il presente Documento di Ricerca trova quindi applicazione in questo ambito specifico.

Il paragrafo 4 del presente documento contiene alcune indicazioni per le Associate volte a coordinare, per la revisione legale delle società quotate e degli altri EIP, le richieste contenute nei paragrafi 17 e 17(I) dell'ISA Italia 260 ("Comunicazioni ai responsabili delle attività di governance"), pubblicato il 31 luglio 2017, e l'art. 6, paragrafo 2, Regolamento UE.

Aprile 2018

CONFERMA ANNUALE DELL'INDIPENDENZA AL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE**PREMESSA**

Il presente documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 199 e tiene conto delle modifiche apportate al D.Lgs. 39/2010¹ dal D.Lgs. 135/2016², nonché dell'entrata in vigore del Regolamento UE 537/2014³ e dell'aggiornamento del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 260 (nel seguito "ISA Italia 260") intervenuta con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) del 31 luglio 2017. Il Documento di Ricerca n. 199 emesso nel maggio 2016 è dunque da ritenersi superato.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore ai fini della conferma della propria indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (nel seguito, il "Comitato") di cui all'art. 19 D.Lgs. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. 135/2016 (nel seguito, il "Decreto"), in accordo con le disposizioni dell'art. 6, comma 2, lett. a), Regolamento UE 537/2014 (nel seguito, il "Regolamento UE").

L'art. 6 Regolamento UE si applica agli enti di interesse pubblico (nel seguito "EIP"). Il presente Documento di Ricerca trova quindi applicazione in questo ambito specifico.

In virtù di quanto previsto dall'art. 19-ter, comma 1, lett. b), Decreto il paragrafo 1 del suddetto art. 6 Regolamento UE si applica anche agli enti sottoposti a regime intermedio (nel seguito "ESRI"). L'art. 19-ter Decreto non richiama tuttavia il paragrafo 2 dell'art. 6 Regolamento UE e, pertanto, per tale categoria di soggetti è richiesta la sola valutazione e documentazione dei requisiti di indipendenza in fase di accettazione e proseguimento dell'incarico ma non la conferma annuale dell'indipendenza di cui al presente Documento di Ricerca.

¹ Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2010 – Supplemento Ordinario n. 58, in vigore dal 7 aprile 2010.

² Decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135, che ha modificato il D.Lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2014/56/UE che ha modificato la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.07.2016.

³ Regolamento (UE) n. 537 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

Il paragrafo 4 che segue contiene alcune indicazioni per le Associate volte a coordinare, per la revisione legale delle società quotate e degli altri EIP, le richieste contenute nei paragrafi 17 e 17(I) dell'ISA Italia 260 ("Comunicazioni ai responsabili delle attività di governance"), pubblicato il 31 luglio 2017, e l'art. 6, paragrafo 2, Regolamento UE.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 6, paragrafo 1, Regolamento UE richiede che prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale relativo a un EIP il revisore legale o la società di revisione valuti e documenti la sussistenza dei propri requisiti di indipendenza e dunque il rispetto di quanto previsto al riguardo dal Decreto, nonché dalle previsioni di cui agli artt. 4, 5 e 17 Regolamento UE.⁴

Inoltre, in virtù di quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, lett. b), Regolamento UE, i revisori legali e le società di revisione legale *"discutono con il comitato di controllo interno e la revisione contabile eventuali rischi per la [loro] indipendenza e le misure adottate per mitigarli"* e provvedono alla relativa documentazione nelle carte di lavoro ai sensi del paragrafo 1 sopra ricordato.

Infine, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE, i revisori legali e le società di revisione legale confermano *"per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione"*.

Il presente Documento di Ricerca tratta della conferma annuale di indipendenza richiesta dal paragrafo 2, lettera a), dell'art. 6 Regolamento UE e non si occupa pertanto degli altri obblighi del revisore in materia di indipendenza previsti dal medesimo paragrafo alla lettera b), né della richiesta di preventiva approvazione di servizi non di revisione consentiti ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, Regolamento UE.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA COMUNICAZIONE AL COMITATO

Come sopra riportato, l'art. 6, paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE richiede la conferma annuale in merito all'indipendenza del revisore.

La norma non precisa i tempi di presentazione della conferma, limitandosi a richiedere che la comunicazione avvenga *"con cadenza annuale"* e per iscritto.

Al riguardo, merita di essere segnalato che, quale presupposto della relazione di revisione sul bilancio, il revisore, all'atto dell'emissione della stessa, deve essere indipendente.

⁴ Analogo obbligo è previsto anche all'art. 10-bis Decreto per tutte le revisioni legali (anche diverse da quelle riguardanti gli EIP). Tale disposizione stabilisce infatti che *"Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare: a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17; b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione; d) nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto."* Il fascicolo di revisione di cui all'art. 10-quater contiene la documentazione delle verifiche svolte ai fini dell'art. 10-bis Decreto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE la dichiarazione relativa all'indipendenza è inclusa nella relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Ciò premesso, appare opportuno che la conferma annuale dell'indipendenza di cui all'art. 6, paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE venga predisposta coerentemente con il completamento del processo di revisione sul bilancio di esercizio e comunque prima dell'emissione della relazione di revisione.

Anche tenuto conto di quanto indicato dall'art. 10, comma 1-*bis*, Decreto, la conferma di indipendenza fa, di norma, riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio dell'EIP oggetto dell'attività di revisione (o, in caso di conferimento anticipato rispetto al primo esercizio oggetto di revisione, tra la data della prima procedura di revisione svolta) e la data di emissione della conferma stessa. Con specifico riguardo alla prestazione di servizi non di revisione, si ricorda poi che l'art. 5, paragrafo 1, lett. a), Regolamento UE stabilisce il divieto di prestazione di servizi vietati durante *“il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione”*.

Nei casi di conferimento dell'incarico in data successiva all'inizio del primo esercizio in relazione al quale deve essere effettuata la revisione del bilancio, la società di revisione esaminerà le singole fattispecie e valuterà eventuali minacce all'indipendenza derivanti da situazioni esistenti prima del conferimento dell'incarico alla luce dei principi applicabili in materia⁵.

Con riferimento all'oggetto della conferma, vale a dire i profili di indipendenza del revisore, si evidenzia che l'art. 6, paragrafo 1, Regolamento UE, oltre a richiamare i requisiti connessi al limite dei corrispettivi non di revisione di cui all'art. 4 Regolamento UE e al divieto di prestazione da parte della società di revisione e delle società della sua rete⁶ dei servizi non di revisione indicati all'art. 5, rinvia al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22-*ter* Direttiva 2006/43/CE che sono state recepite con l'art. 10 Decreto.

Inoltre, ai sensi del comma 12 dell'art. 10 Decreto appena menzionato, i revisori sono tenuti a rispettare i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.

Il comma 2 dell'art. 17 Decreto prevede altresì che Consob stabilisca con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un EIP, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

In attesa che i principi di indipendenza elaborati da associazioni e ordini professionali unitamente alle Autorità di Vigilanza, nonché il Regolamento Consob, vengano emanati, sono sempre applicabili agli EIP, tenuto conto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 43 Decreto, gli articoli di cui al Capo I-*bis* del Titolo VI Revisione contabile - Incompatibilità - Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Documento n. 100 *“Principi sull'indipendenza del revisore”*.

⁵ Cfr. al riguardo par. 290.30-31-32 del Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants dell'IFAC.

⁶ L'art.1.1, lett. l), Decreto contiene la seguente definizione di *“rete”* *“la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) è riconducibile ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione, o di un marchio comune o una parte rilevante delle risorse professionali”*.

La dichiarazione di indipendenza contenuta nella relazione di revisione disciplinata dal Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 700 fa riferimento, oltre ai principi di indipendenza, anche ai principi in materia di etica applicabili. Al riguardo, si sottolinea che, allo stato, in attesa che siano emanati i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini unitamente alle Autorità di Vigilanza, la disciplina italiana in materia di etica dei revisori è contenuta negli artt. 9 e 9-bis Decreto.

Si ritiene quindi che la conferma dell'indipendenza del revisore debba essere espressamente circostanziata rispetto alle norme e ai principi professionali attualmente applicabili e sopra richiamati.

Il Decreto prevede che il revisore rilasci la conferma di indipendenza al Comitato.

L'EIP ed il Comitato sono a loro volta tenuti a verificare, per quanto di rispettiva competenza e secondo i canoni di ragionevole diligenza e prudenza, i requisiti di indipendenza del revisore.

In effetti, tale compito è espressamente attribuito al Comitato, dall'art. 19, comma 1, lettera e), Decreto. Inoltre, per quanto riguarda gli EIP, le disposizioni del Regolamento Emittenti (attualmente ancora in vigore come sopra ricordato) prevedono che le cause di incompatibilità siano individuate dal revisore e dalla società che ha conferito l'incarico, i quali, a tal fine, si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore. Infine, l'art. 149-*undecies*, comma 2, Regolamento Emittenti prevede che, qualora la società venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate nel comma 1 della medesima norma, ne dia comunicazione alla Consob e al revisore.

Avuto riguardo a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno che la conferma di indipendenza rilasciata dal revisore sia indirizzata sia al Comitato sia all'EIP e che con tale strumento il revisore dia atto delle eventuali comunicazioni ricevute in materia da parte del Comitato e/o dell'EIP.

Con riguardo alle modalità di comunicazione, il Decreto prevede, come sopra ricordato, che il revisore confermi la propria indipendenza per iscritto.

L'allegato A presenta un'esemplificazione della lettera di conferma d'indipendenza redatta sulla base delle linee guida contenute nel presente Documento di Ricerca. Il testo allegato riguarda il caso in cui non siano state riscontrate situazioni che abbiano compromesso l'indipendenza del revisore.

4. IL PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) 260

In data 23 dicembre 2014, con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato), sono stati pubblicati i Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia).

Con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato), datata 31 luglio 2017, gli ISA Italia sono stati ulteriormente aggiornati per tener conto delle modifiche relative alle modalità di redazione della relazione di revisione introdotte dal D.Lgs. 135/2016 e, per gli EIP, dal Regolamento UE e delle modifiche apportate ai Principi di Revisione Internazionali in materia di relazione di revisione, pubblicati dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) a gennaio 2015 nell'ambito del progetto "*Reporting on Audited Financial Statements – New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments*".

In tale contesto, anche l'ISA Italia 260 "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance", che merita di essere segnalato in questa sede, in quanto attinente all'argomento del presente Documento di Ricerca, è stato aggiornato rispetto alla precedente versione emanata nel dicembre 2014.

Tale principio prevede al paragrafo 17 che, nel caso di società quotate, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance*, così come individuati dall'ISA Italia 260 ai paragrafi A1-A8, quanto segue:

- a) una dichiarazione nella quale si attesta che il soggetto incaricato della revisione, il *team* di revisione e, a seconda delle circostanze, altre persone nell'ambito del soggetto incaricato, nonché, ove applicabile, i soggetti appartenenti alla rete, hanno rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili;
- b) (i) tutti i rapporti e gli altri aspetti tra il soggetto incaricato della revisione, i soggetti appartenenti alla rete e l'impresa che, secondo il giudizio professionale del revisore, si può ragionevolmente ritenere abbiano un effetto sull'indipendenza. In tale comunicazione deve essere incluso l'ammontare totale dei corrispettivi addebitati all'impresa e alle componenti controllate dalla stessa nel corso del periodo amministrativo di riferimento del bilancio e relativi a servizi di revisione e diversi dalla revisione, forniti dal soggetto incaricato della revisione e dai soggetti appartenenti alla rete. I suddetti corrispettivi devono essere appropriatamente suddivisi tra le varie tipologie di servizi per assistere i responsabili delle attività di *governance* nel valutare l'effetto dei servizi stessi sull'indipendenza del revisore;
(ii) le relative misure di salvaguardia adottate al fine di eliminare le minacce di indipendenza identificate o per ridurle ad un livello accettabile.

Inoltre, l'ISA Italia 260 precisa al paragrafo 17(I) che per i casi di revisioni legali di EIP il revisore, nel considerare gli aspetti da comunicare ai sensi del Principio, tiene anche conto di quanto previsto dall'art. 11 Regolamento UE e adempie agli obblighi indicati all'art. 6, paragrafo 2, del medesimo Regolamento UE.

Il Principio ha quindi per le società quotate un ambito di applicazione potenzialmente più ampio rispetto all'art. 6, paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE con riguardo ai destinatari della comunicazione e alla portata della stessa.

Secondo le regole generali riportate nell'ISA Italia 260, devono intendersi destinatari della comunicazione, infatti, tutti i soggetti responsabili delle attività di *governance* e non il solo Comitato per il controllo interno e la revisione contabile cui la comunicazione prevista dal Regolamento UE è indirizzata.

Inoltre, i soggetti in relazione ai quali deve essere resa la dichiarazione prevista dall'ISA Italia 260 sono parzialmente diversi da quelli contemplati nell'art. 6, paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE.

Il Principio, infatti, richiede l'attestazione del rispetto dei principi di etica e indipendenza da parte della società di revisione, del *team* di revisione, di eventuali altre persone nell'ambito della società di revisione rilevanti nelle circostanze e di soggetti appartenenti alla rete. Il Regolamento UE prevede il rilascio della conferma di indipendenza con riguardo alla società di revisione, ai suoi *partner*, ai membri dell'alta direzione della medesima e ai dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti.

Nella versione inglese del Regolamento UE è previsto che la società di revisione “*confirm annually in writing to the audit committee that the statutory auditor, the audit firm and partners, senior managers and managers, conducting the statutory audit are independent from the audited entity*”. Dalla lettera della norma appena richiamata, e in particolare dalla presenza della virgola dopo la parola “*managers*”, sembrerebbe che la locuzione “*che effettuano la revisione legale dei conti*” sia riferita a tutte le categorie di soggetti richiamati (“*partners, senior managers and managers*”). Ad avviso dell’Associazione, quanto meno allo stato attuale delle posizioni interpretative sino ad oggi emerse, la norma in esame sembra riferirsi dunque ai *partners, senior managers and managers* che hanno partecipato all’attività di revisione della società i cui bilanci sono sottoposti ad *audit*, seguendo pertanto un approccio c.d. *covered*.

Peraltro, la formulazione dell’art. 6 paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE, che fa letteralmente riferimento “*ai membri dell’alta direzione e ai dirigenti della società di revisione*”, parrebbe essere frutto di un’erronea traduzione della corrispondente norma del Regolamento UE. In effetti, nell’ambito delle società di revisione, le parole *senior managers* e *managers* individuano comunemente il ruolo ricoperto da un soggetto all’interno della gerarchia dei *team* di revisione alla luce di anzianità ed esperienza maturate.

Conseguentemente, ad avviso di Assirevi, la dichiarazione di indipendenza prevista dall’art. 6 paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE si riferisce anche a *senior managers* e *managers* che compongono il *team* di revisione⁷.

Alla luce di quanto sopra, ai fini di un coordinamento tra le richieste contenute nei paragrafi 17 e 17(I) dell’ISA Italia n. 260 e quelle di cui all’art. 6, paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE, pare pertanto opportuno fornire alle Associate alcune linee di indirizzo per la lettura congiunta di dette disposizioni.

Nel caso di società quotate, dunque, la conferma annuale dell’indipendenza di cui all’art. 6, paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE:

- i) è indirizzata sia al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, sia ad eventuali ulteriori soggetti responsabili delle attività di *governance* individuati ai sensi dell’ISA Italia 260;
- ii) prende in considerazione, ai fini dell’attestazione, il rispetto della disciplina in materia di etica e indipendenza applicabile da parte della società di revisione, del *team* di revisione (e quindi dei *partners, senior managers and managers* della società di revisione che hanno partecipato all’attività di revisione dell’EIP), dei soggetti appartenenti alla rete e, a seconda delle circostanze, di eventuali altre persone nell’ambito della società di revisione. A tal proposito si ritiene che le verifiche effettuate al fine del rilascio della conferma di indipendenza *ex art. 6, paragrafo 2, lett. a), Regolamento UE* consentano di soddisfare anche i requisiti previsti dai paragrafi 17 e 17(I) dell’ISA Italia 260, in continuità, peraltro, con la prassi precedentemente in vigore.

Si allega al presente Documento di Ricerca sub B) un’esemplificazione della lettera di conferma d’indipendenza redatta sulla base delle linee guida contenute nel presente Documento di Ricerca e adattata al caso della revisione di società quotate soggette ai paragrafi 17 e 17 (I) dell’ISA Italia 260. Anche in questa ipotesi il testo allegato riguarda il caso in cui non siano state riscontrate situazioni che abbiano compromesso l’indipendenza del revisore.

⁷ Come sopra evidenziato, il testo italiano “*ai membri dell’alta direzione e ai dirigenti della società di revisione*” presenta una traduzione non perfettamente in linea con il testo inglese “*partners, senior managers and managers*”. Tuttavia, da un punto di vista sostanziale di applicazione della norma, occorre ricordare che anche i membri dell’alta direzione e i dirigenti che partecipano all’incarico rientrano comunque nelle categorie sopra richiamate di *partners, senior managers* e *managers*.

Il principio di revisione prevede poi un ulteriore obbligo di informativa in capo ai revisori di società quotate nei confronti dei responsabili delle attività di *governance*. Si tratta della comunicazione di tutti i rapporti e gli altri aspetti tra il soggetto incaricato della revisione, i soggetti appartenenti alla rete e la società assoggettata a revisione che, secondo il giudizio professionale del revisore, si può ragionevolmente ritenere abbiano un effetto sull'indipendenza, unitamente alla descrizione delle misure di salvaguardia adottate al fine di eliminare le minacce di indipendenza identificate o per ridurle ad un livello accettabile.

Tale comunicazione interviene in via continuativa nel corso dello svolgimento dell'attività di revisione legale e, in virtù di quanto previsto dal paragrafo 20 dell'ISA Italia 260 deve essere effettuata "*tempestivamente*" e per iscritto.

Preme in questa sede rilevare che la comunicazione di cui al paragrafo 17, lett. b), dell'ISA Italia 260 pare soddisfare la previsione dell'art. 6, paragrafo 2, lett. b), Regolamento UE laddove si stabilisce che il revisore legale o la società di revisione "*discute con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile eventuali rischi per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarli*" e provvede alla relativa documentazione nelle carte di lavoro secondo quanto previsto dal medesimo art. 6, paragrafo 1, Regolamento UE.

Conseguentemente, nella situazione in cui, pur in presenza di "*rapporti ed altri aspetti*" indicati nel paragrafo 17, lett. b), dell'ISA Italia 260, il revisore non abbia individuato rischi per la propria indipendenza, nessuna comunicazione sarà effettuata né durante lo svolgimento della revisione, né nella conferma oggetto del presente documento. Tale comportamento risulta infatti allineato con quanto richiesto dall'art. 6, paragrafo 2, lett. b), Regolamento UE che prevede una discussione con il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile solo in presenza di rischi per l'indipendenza. Diversamente, in presenza di "*rapporti ed altri aspetti*" che determinino una minaccia alla indipendenza del revisore, quest'ultimo discuterà con il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e con eventuali ulteriori soggetti responsabili delle attività di *governance* individuati ai sensi dell'ISA Italia 260, i rischi per l'indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi. Nel caso in cui tra le minacce all'indipendenza discusse e comunicate al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile in conformità a quanto sopra si rilevino fattispecie in grado di determinare una delle situazioni di incompatibilità indicate nell'art. 149-*undecies* Regolamento Emittenti la società di revisione attiverà, oltre alle comunicazioni ex art. 6, paragrafo 2, lett. b), Regolamento UE e paragrafo 17, lett. b), dell'ISA Italia 260, anche la comunicazione di cui all'art. 149-*undecies* Regolamento Emittenti.

La lettera di conferma dell'indipendenza di cui all'Allegato B che la società di revisione si trova ad emettere dopo l'invio di una comunicazione ai sensi dell'art. 149-*undecies* Regolamento Emittenti dovrebbe riportare la fattispecie.

Il paragrafo 17, lettera b), dell'ISA Italia 260 prevede poi che, nell'ambito delle comunicazioni relative ai rapporti che possono avere un effetto sull'indipendenza, debba essere incluso altresì l'ammontare totale dei corrispettivi addebitati alla società e alle sue controllate nel corso del periodo amministrativo di riferimento del bilancio e relativi a servizi di revisione e diversi dalla revisione, forniti dal soggetto incaricato della revisione e dai soggetti appartenenti alla rete.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 149-*duodecies* Regolamento Emittenti, in allegato al bilancio delle società sottoposte a revisione legale devono essere presentati i corrispettivi di competenza dell'esercizio a fronte dei servizi forniti dalla società di revisione per servizi di revisione e diversi dalla revisione, nonché i corrispettivi per servizi resi dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione.

Tenuto conto della previsione appena richiamata, si ritiene che la comunicazione di cui al paragrafo 17, lett. b), dell'ISA Italia 260 possa essere effettuata tramite un rimando al prospetto di bilancio *ex art. 149-duodecies* Regolamento Emittenti. Tale rimando al prospetto di bilancio dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere incluso nella conferma dell'indipendenza o in una comunicazione separata.

APRILE 2018

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato A**ESEMPIO DI LETTERA DI CONFERMA IN MERITO ALL'INDIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO DIVERSI DALLE SOCIETÀ QUOTATE [IN ASSENZA DI SITUAZIONI CHE ABBIANO COMPROMESSO L'INDIPENDENZA DEL REVISORE]**

Al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile
della Società ABC S.p.A.

Alla Società ABC S.p.A.
.....
Città

Luogo, data

Oggetto: Conferma annuale dell'indipendenza ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2), lett. a),
Regolamento Europeo 537/2014

In qualità di società di revisione incaricata per la revisione legale del bilancio d'esercizio [e del bilancio consolidato] chiuso al gg/mm/aa della ABC S.p.A.,⁸ Vi confermiamo, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2), lett. a), Regolamento Europeo 537/2014 che, sulla base delle informazioni sin qui ottenute e delle verifiche condotte, tenuto conto dei principi regolamentari e professionali che disciplinano l'attività di revisione, nel periodo dal [...] ⁹ alla data odierna sono stati da noi rispettati i principi in materia di etica di cui agli artt. 9 e 9-bis D.Lgs. 39/2010 e non sono state riscontrate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza ai sensi degli artt. 10 e 17 D.Lgs. 39/2010 e degli artt. 4 e 5 Regolamento Europeo 537/2014.

Vi confermiamo, altresì, che abbiamo adempiuto a quanto richiesto dall'art. 6, paragrafo 2, lett. b), Regolamento 537/2014.

In proposito, prendiamo altresì atto che ad oggi non ci sono state da Voi segnalate situazioni tali da compromettere la nostra indipendenza di cui siate venuti a conoscenza sulla base delle informazioni a Vostra disposizione e delle attività sin qui da Voi svolte.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Distinti saluti.

Società di revisione

Nome Socio
Socio

⁸ Per i casi di relazioni relative a bilanci che chiudono in data antecedente il 5 agosto 2017 deve essere inserito l'inciso "tenuto conto di quanto previsto dall'art. 27, comma 9, D.Lgs. 135/2016".

⁹ Data di inizio dell'esercizio del bilancio oggetto dell'attività di revisione. Nel caso di primo anno di incarico la data di inizio dell'esercizio del bilancio oggetto dell'attività di revisione o, in caso di conferimento anticipato rispetto al primo esercizio oggetto di revisione, la data della prima procedura di revisione svolta.

Allegato B**ESEMPIO DI LETTERA DI CONFERMA IN MERITO ALL'INDIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DI SOCIETÀ QUOTATE [IN ASSENZA DI SITUAZIONI CHE ABBIANO COMPROMESSO L'INDIPENDENZA DEL REVISORE]**

Al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile
della Società ABC S.p.A.

Altri responsabili dell'attività di *governance* individuati ai sensi dell'ISA Italia 260

Alla Società ABC S.p.A.

.....
Città

Luogo, data

Oggetto: Conferma annuale dell'indipendenza ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2), lett. a), Regolamento Europeo 537/2014 e ai sensi del paragrafo 17 del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 260

In qualità di società di revisione incaricata per la revisione legale del bilancio d'esercizio [e del bilancio consolidato] chiuso al gg/mm/aa della ABC S.p.A.,¹⁰ Vi confermiamo, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2) lett. a), Regolamento Europeo 537/2014 e di quanto richiesto dal paragrafo 17, lett. a), del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 260, che, sulla base delle informazioni sin qui ottenute e delle verifiche condotte, tenuto conto dei principi regolamentari e professionali che disciplinano l'attività di revisione, nel periodo dal [...]¹¹ alla data odierna sono stati da noi rispettati i principi in materia di etica di cui agli artt. 9 e 9-bis D.Lgs. 39/2010 e non sono state riscontrate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza ai sensi degli artt. 10 e 17 D.Lgs. 39/2010 e degli artt. 4 e 5 Regolamento Europeo 537/2014.

Vi confermiamo, altresì, ai sensi del paragrafo 17, lett. b), del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 260 che non sono stati riscontrati rapporti o altri aspetti con la ABC S.p.A. che siano ragionevolmente atti ad avere un effetto sull'indipendenza e che abbiamo adempiuto a quanto richiesto dall'art. 6, paragrafo 2, lett. b), Regolamento 537/2014.

[Per quanto concerne la comunicazione dell'ammontare totale dei corrispettivi addebitati alla ABC S.p.A. [ed alle sue società controllate] nel periodo dal al 31 dicembre 201X ai sensi della lettera (b)(i) del paragrafo 17 del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 260, si rimanda al prospetto dei corrispettivi fornito in bilancio dalla ABC S.p.A. ex art. 149-duodecies Regolamento Emittenti]¹².

¹⁰ Per i casi di relazioni relative a bilanci che chiudono in data antecedente il 5 agosto 2017 deve essere inserito l'inciso "tenuto conto di quanto previsto dall'art. 27, comma 9, D.Lgs.135/2016".

¹¹ Data di inizio dell'esercizio del bilancio oggetto dell'attività di revisione. Nel caso di primo anno di incarico la data di inizio dell'esercizio del bilancio oggetto dell'attività di revisione o, in caso di conferimento anticipato rispetto al primo esercizio oggetto di revisione, la data della prima procedura di revisione svolta.

¹² Paragrafo da inserire nel caso si scelga di includere la comunicazione dei corrispettivi ex lettera (b)(i) paragrafo 17 ISA Italia 260 nella lettera di conferma dell'indipendenza. Il testo proposto non ipotizza la necessità di integrare la *disclosure* fornita in bilancio dalla società. Nel caso la comunicazione dei corrispettivi sia stata oggetto di separata informativa, eliminare tale paragrafo.

In proposito, prendiamo altresì atto che ad oggi non ci sono state da Voi segnalate situazioni tali da compromettere la nostra indipendenza di cui siate venuti a conoscenza sulla base delle informazioni a Vostra disposizione e delle attività sin qui da Voi svolte.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Distinti saluti.

Società di revisione

Nome Socio

Socio